

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3038

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DORIGO, LUCIO MAGRI, CAPRILI, MUZIO, BENEDETTI, RUSSO  
SPENA, CARCARINO, AZZOLINA, BOLOGNESI, CALINI CANAVESI**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulla vicenda ENI-Montedison

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È sotto gli occhi di tutti la gravità inquietante della « vicenda Enimont », in cui i massimi dirigenti delle due società ENI e Montedison sono accusati di aver gestito la costituzione del polo chimico nazionale attraverso una manovra speculativa e clientelare di colossali proporzioni.

La riunificazione del polo pubblico e del polo privato in un'unica società, che rappresentava una possibilità di grande sviluppo per la chimica italiana, è stata manipolata in modo da creare enormi danni alle risorse pubbliche, vanificando le numerose sinergie industriali che si aprivano in un settore in permanente deficit della nostra bilancia commerciale, dove vasti erano gli spazi di ampliamento dei nostri mercati, di crescita delle produzioni e di progresso della ricerca nei settori avanzati. Enimont, infatti, nasceva al

termine di un lungo ciclo espansivo per le economie occidentali, in cui anche nel nostro Paese i produttori industriali, soprattutto quelli della chimica di base, avevano potuto giovare enormemente del ribasso dei prezzi delle materie prime, conseguenti al calo del prezzo del petrolio. La favorevole congiuntura doveva permettere un salto di qualità nella chimica italiana attraverso la realizzazione di un unico grande soggetto industriale capace di proiettarsi con forza sui mercati mondiali — che nel settore chimico sono largamente costituiti da grandi concentrazioni — ed, invece, il progetto Enimont è stato lasciato scadere a rango di mera speculazione finanziaria e di « pasticcio » clientelare.

Quello della chimica è stato un « balletto » durato decenni, in cui, quando le aziende perdevano, le comprava ad alti

costi lo Stato, sobbarcandosi i debiti e rimpinguando le tasche dei nostri avventurieri dell'imprenditoria privata come Rovelli, Ursini, Cefis — e lo Stato stesso le ricedeva ai privati, a prezzi irrisori, non appena le aziende tornavano a produrre utili, favorendo così nuovamente la destinazione speculativa ed antisociale dei ricchi profitti industriali.

Ma la « vicenda Enimont » ha dei risvolti davvero inquietanti, che meritano di essere indagati a fondo, per svelare le complesse connessioni tra l'affare industriale ed i torbidi interessi politici che lo hanno coperto e garantito anche a costo di commettere i più gravi delitti. Ci fu chi agevolò, fin dall'inizio, la cordata Gardini nella nuova società Enimont, permettendo al *partner* privato la conquista della maggioranza azionaria, violando così il patto di parità, attraverso l'acquisto del 20 per cento delle azioni poste sul mercato, che dovevano rimanere estranee ad ENI e Montedison, reciprocamente proprietarie del 40 per cento.

Non si può nemmeno pensare, inoltre, che i responsabili pubblici della chimica non si rendessero conto che l'esclusione da Enimont delle società Himont ed Ausimont arrecava un grave danno, faceva nascere il polo chimico in modo monco e lo privava di due gruppi industriali di alto valore tecnologico, di produzioni di chimica fine decisive nella competizione internazionale, che erano la parte migliore di Montedison, non a caso mantenute alla proprietà Ferruzzi.

È nei fatti evidente che il successivo acquisto, da parte pubblica, del 40 per cento di Montedison avveniva con una sovrastima gigantesca che valutava in 2.800 miliardi il valore industriale delle quote di Gardini. Ora si ammettono 150 miliardi di tangenti, ci sono le confessioni, i suicidi: ma una truffa, così grande, non poteva non avere copertura ai massimi livelli politici ed istituzionali. È su queste

coperture, su queste connivenze, su questi interessi ad alto livello che si deve fare luce, perché i risvolti oscuri e più inquietanti della « vicenda Enimont » vengano a galla. Il presunto suicidio di Castellari, ex dirigente del Ministero delle partecipazioni statali, si sta già rivelando come poco credibile, visto che l'inchiesta sta facendo presumere che sul luogo della morte, in aperta campagna, ci fossero più persone non identificate: l'eventuale ipotesi di un omicidio farebbe pensare, in modo sconcertante, a mani invisibili che, manovrate da forti poteri ancora intatti e nascosti, vogliono impedire l'accertamento della verità. Lo stesso suicidio di Cagliari e di Gardini, la loro indisponibilità a collaborare con la giustizia per riscattare se stessi e risanare il Paese, fa pensare che essi abbiano ritenuto vano questo tentativo, che si siano sentiti capri espiatori di colpe più grandi, che forse ritenevano invincibili.

La vicenda chimica rischia oggi di costare ancora più cara, per l'assenza di una politica industriale del Governo nel settore, per le scelte non fatte, condannando alla chiusura intere produzioni, abbandonando stabilimenti che potevano essere competitivi, caricando sulla collettività e sui lavoratori i prezzi più pesanti, con licenziamenti, cassa integrazione, eccetera.

Per questo è doveroso fare chiarezza, approfondire con scrupolo i fatti, ricercare meticolosamente le responsabilità, perché la giustizia possa fare il suo corso fino ai piani più alti del potere politico ed economico, disvelando tutte le complicità, le omissioni, le illegalità connesse alla « vicenda Enimont ».

Riteniamo necessario perciò che l'opera di ricerca della verità non sia unicamente delegata alla pur insostituibile azione giudiziaria, ma abbia un luogo di approfondimento e di verifica severo e complessivo nell'organismo parlamentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla fusione tra ENI e Montedison, alla violazione dei patti societari, alla successiva cessione da parte della Montedison delle quote Enimont da essa possedute e sulle implicazioni economiche, politiche e giudiziarie di tali vicende.

2. La Commissione accerta i meccanismi politici ed istituzionali che hanno consentito il prodursi di fenomeni distortivi delle dinamiche economico-finanziarie e che hanno condizionato il normale svilupparsi dei procedimenti amministrativi, economici e borsistici, e procede altresì alla individuazione delle responsabilità singole e collegiali che hanno dolosamente o colposamente compromesso la razionalità economica e la finalità industriale del progetto Enimont.

## ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, e deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. Dopo i primi sei mesi il presidente della Commissione presenta alle Camere una relazione sullo stato dei lavori.

## ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato

della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni necessarie in caso di dimissioni dei membri della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento.

4. La Commissione elegge, tra i membri di cui al comma 1, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 4.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni di soggetti davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato. In deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, la Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi ad indagini ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari. Qualora l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, per ragioni di natura istruttoria, ritengano di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emettono decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti provvedono a trasmettere quanto richiesto. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre

istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

ART. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

ART. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a ca-

rico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.